

DECISIONI CECA

DECISIONE N. 1445/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2000

concernente l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 dicembre 1998 è giunta a scadenza la decisione 94/753/CE del Consiglio, del 14 novembre 1994, concernente il proseguimento delle applicazioni di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1994-1998 ⁽³⁾.
- (2) Nel contesto della nuova politica agricola comune e nella prospettiva dell'allargamento, è particolarmente sentita l'esigenza di disporre di informazioni sull'utilizzazione del terreno e sulla situazione delle colture, soprattutto ai fini dell'analisi delle interazioni tra agricoltura, ambiente e spazio rurale.
- (3) È opportuno adeguare e riorganizzare le modalità di realizzazione delle azioni avviate nel quadro della decisione 94/753/CE, tenendo conto dell'esperienza acquisita e dei risultati ottenuti.
- (4) È opportuno predisporre, in collaborazione con gli Stati membri interessati, un sistema di indagini per area destinato a raccogliere le informazioni necessarie sull'utilizzazione del terreno e sulle altre pertinenti variabili.
- (5) Il sistema agrometeorologico di previsione delle rese e il monitoraggio della situazione delle colture hanno raggiunto la fase operativa e vanno dunque distinti dalle azioni che esigono ancora lavori di ricerca.

(6) Le attività di telerilevamento per le quali è necessario un ulteriore impegno di ricerca e sviluppo nel periodo 1999-2003 rientrano nel quinto programma quadro di ricerca e di sviluppo ⁽⁴⁾.

(7) Occorre prevedere fin d'ora la possibilità che gli sviluppi che ne derivano sul piano metodologico possano essere eventualmente trasferiti nel contesto delle attività operative cui si applica la presente decisione.

(8) È necessario altresì prevedere che la Commissione possa affidare la realizzazione di queste azioni, sotto il proprio controllo, a organismi comunitari e nazionali incaricati della produzione delle statistiche agrarie o ad enti da essi riconosciuti.

(9) Le azioni in campo statistico che ricorrono a tecniche di indagine per area e al telerilevamento rispettano il principio della sussidiarietà, in quanto gli Stati membri e la Commissione ripartiscono la responsabilità e l'esecuzione delle varie azioni in base a criteri di efficacia e di fattibilità.

(10) Tali azioni contribuiscono al miglioramento dello strumento statistico comunitario ai fini della definizione, della gestione e del controllo della politica agricola comune.

(11) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 1, secondo comma della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 ⁽⁵⁾.

(12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU C 396 del 19.12.1998, pag. 25.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 gennaio 1999 (GU C 104 del 14.4.1999, pag. 43), confermato il 16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio del 24 gennaio 2000 (GU C 83 del 22.3.2000, pag. 80) e decisione del Parlamento europeo del 12 aprile 2000.

⁽³⁾ GU L 299 del 22.11.1994, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.